

INTENSITÀ DI AIUTO APPLICABILI

“Filiera produttive”

D.M. 11 maggio 2023

Di seguito vengono sintetizzate le intensità di aiuto e i massimali previsti a valere sul Bando “Filiera Produttive” (D.M. 11 maggio 2023)

- Aiuti previsti dalla Sezione 3.13 del Quadro temporaneo - Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile (Temporary Framework)
- Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Art. 25, Art. 29 del Regolamento 651/2014)

Per i progetti industriali

Sezione 3.13 del Quadro temporaneo - Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile (Temporary Framework)

- L'intensità di aiuto non può superare il **15 % dei costi ammissibili**;
- L'importo complessivo dell'aiuto concesso a norma della presente sezione non supera **10 milioni di EUR**.

Maggiorazioni previste:

- ✓ Dimensione aziendale:
- per gli investimenti realizzati da piccole imprese, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali
- per gli investimenti realizzati da altre PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali

Tab. n. 1 Intensità massime di aiuto usufruendo della maggiorazione per dimensione aziendale

Dimensione	TF Linea 3.13	Maggiorazione dimensione	Totale
Piccole imprese	15%	20%	35%
Medie imprese	15%	10%	25%
Grandi imprese	15%		15%

Oppure:

- ✓ Ubicazione

Per gli investimenti nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del Regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento 651/2014), escluso l'articolo 14, paragrafo 14, dello stesso, l'intensità di aiuto può essere aumentata dell'intensità di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata.

Tab. n. 2 Intensità massime di aiuto usufruendo della maggiorazione per ubicazione in Aree 107.3 c)*

Dimensione	TF Linea 3.13	Aree 107.3.c) (Finalità regionale) **	Totale
Piccole imprese	15%	30% o 35%	45% o 50%
Medie imprese	15%	20% o 25%	35% o 40%
Grandi imprese	15%	10% o 15%	25% o 30%

* L'importo varia in base alla puntuale localizzazione da verificare sulla Carta degli aiuti a finalità Regionale 2022-2027.

******Gli investimenti in tal caso devono rispettare tutte le condizioni previste di cui all'articolo 14 del Regolamento 651/2014.

A titolo esemplificativo: per le **grandi imprese** la maggiorazione è applicabile solo in caso di investimento iniziale a favore di una nuova attività economica da intendersi come:

- o *creazione* nuove unità produttive
- o *diversificazione* delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento (attivazione presso l'unità produttiva esistente per effetto dell'investimento di nuovi codici Ateco entro la quarta cifra)
- o *acquisizione* di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'*area di crisi* (ai sensi del D.M. 9.12.2014), finalizzata ad una *diversificazione dell'attività*.

Non è pertanto possibile richiedere la maggiorazione per una grande impresa per un progetto finalizzato, ad esempio, all'ampliamento della capacità produttiva esistente.

Nelle zone assistite, l'importo complessivo dell'aiuto concesso a norma della presente sezione **non supera l'importo massimo dell'aiuto calcolato conformemente** all'articolo 14 del regolamento generale di esenzione per categoria, escluso l'articolo 14, paragrafo 14, dello stesso, e sulla base delle pertinenti carte degli aiuti a finalità regionale, **aumentato di 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali**, indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico.

Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi fino al 31 dicembre 2023.

Eventuali progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione

Tab n.3 *Intensità massime di aiuto ai sensi (Art. 25, Art. 29 del Regolamento 651/2014)*

Dimensione	Ricerca Industriale*	Sviluppo Sperimentale*	Innovazione
Piccole imprese	70%	45%	50%
Medie imprese	60%	35%	50%
Grandi imprese	50%	25%	15%

*È prevista un'ulteriore Maggiorazione di 15 punti percentuali sia per Ricerca Industriale, sia per Sviluppo Sperimentale, fino a un'intensità massima dell'80%, se è soddisfatta **una** delle seguenti condizioni prevista ai sensi dell'art. 23, c.1, del D.M. 9/12/2024:

- collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili

oppure

- collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca

Agli aiuti per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione NON si applica la sezione 3.13 del Quadro temporaneo.